

STATUTO DELLA SOCIETA'
"LONATO SERVIZI S.R.L."

Articolo 1 DENOMINAZIONE

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata

"LONATO SERVIZI S.R.L."

società a totale capitale pubblico locale per la gestione e l'erogazione di servizi pubblici dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci mediante affidamento "in house" ai sensi dell'art. 16 del Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'ente pubblico o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitato sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

3. La società opera con l'ente pubblico o gli enti pubblici soci nella misura minima dell'ottanta per cento del proprio fatturato per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati. Potrà pertanto realizzare con soggetti diversi o per finalità diverse, ma sempre rientranti nell'oggetto sociale, non più del 20% del proprio fatturato. Detto limite tuttavia potrà essere superato, ma solo a condizione che la maggiore attività svolta permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 2 SEDE

1. La società ha sede in Comune di Lonato all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro Imprese ai sensi dell'art. 111 ter Disp. Att. Codice Civile.

2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, rappresentanze anche all'estero, meri uffici amministrativi e stabilimenti.

Articolo 3 OGGETTO

1. La Società ha per oggetto la gestione di servizi di pubblica utilità affidati "in house" dagli enti soci a mezzo di specifici contratti di servizio, anche attraverso la modalità organizzativa denominata del "global service", o svolte nei confronti di soggetti diversi nei limiti dell'art. 1 comma 3, nei seguenti settori:

- servizio idrico integrato, interventi sul reticolo minore e sull'assetto idrogeologico;
- forestazione e cura delle aree boschive, gestione dei parchi e delle riserve naturali;
- piscine comunali ed altri impianti sportivi, ivi compresi i servizi accessori e connessi quali, a mero titolo esemplificativo, bar, ristoranti, pizzerie;
- gestione, accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali via via accorpati dall'Ente Locale;
- servizi integrati di mobilità: trasporto urbano ed extraurbano, attività di noleggio con autobus, attività complementa-

ri al trasporto di persone, quali i trasporti scolastici e per i disabili, gestione di parcheggi ed aree di sosta ed altre attività volte al servizio della mobilità; attività di officina per riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi;

- ripristini e manutenzioni stradali ivi compresa la manutenzione della segnaletica stradale, le attività di asfaltatura e manutenzione ordinaria dei fondi stradali;

- gestione dei parcheggi e dei parcometri, servizi alla circolazione e viabilità come ausiliari del traffico;

- gestione integrale degli arredi urbani, che incidono sugli impianti pubblicitari, ivi compresa la segnaletica stradale verticale ed orizzontale.

- organizzazioni e coordinamento di manifestazioni, esposizioni, mostre, rassegne fieristiche, congressi e similari;

- organizzazioni e gestione mense finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande;

- gestione integrata dei servizi immobiliari, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

* l'acquisto, la manutenzione straordinaria la ristrutturazione e la realizzazione ex novo di immobili a destinazione abitativa, commerciale, o in ogni caso per le finalità istituzionali degli enti affidanti;

* gestione del rapporto con gli eventuali inquilini degli enti soci, per quanto riguarda la riscossione dei canoni di affitto,

* manutenzione d'impianti elettrici, idraulici, manutenzioni meccaniche, piccoli lavori edili, lavori di carpenteria e muratura, pulizie, sgomberi, tinteggiatura di locali;

* attività di guardiania;

- attività connesse all'igiene ambientale a titolo meramente esemplificativo:

* gestione operativa dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani speciali e assimilati, inclusa la raccolta anche differenziata e trasporto, recupero, trattamento e smaltimento di cui al D.lgs. 22/97;

* attività di espurgo di pozzi neri, bonifica, sanificazione disinfezione, derattizzazione;

* spazzamento e pulizia di strade e piazze.

* gestione di impianti fissi, propri e di titolarità di terzi, gestione di stazioni di trasferimento e di stazioni di rifiuti raccolti in modo differenziato di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi; di impianti di trattamento chimico fisico e/o biologico di rifiuti; di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati; gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali; di impianti di discarica per rifiuti pericolosi; di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi; di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di cui

agli allegati B e C del D. Lgs. 22/97;

- attività connesse alla gestione integrata dei servizi e delle aree cimiteriali comprendenti lo sfalcio del verde, la pulizia delle aree, le operazioni cimiteriali di gestione della luce votiva;

- attività connesse ai servizi energetici. A titolo meramente esemplificativo: efficientamento energetico negli edifici, produzione di energia da fonti rinnovabili, formazione e sensibilizzazione in materia di contenimento dei consumi e utilizzo di fonti rinnovabili;

- installazione, cablatrice, manutenzione ed esercizio di reti e di servizi telematici, informatici e di telecomunicazione per qualsiasi uso destinati;

- servizio di manutenzione, realizzazione e progettazione verde pubblico, forestazione, gestione e manutenzione delle aree boschive, delle riserve e dei parchi naturali;

- servizio di gestione integrata di centrali operative di pronto intervento, anche attraverso il servizio di call center;

- studi di fattibilità, progetti di intervento, consulenze, progetti di sensibilizzazione ed educazione ambientale; redazione di studi e ricerche;

- realizzazione di centri di documentazione, ecoistituti, siti web in materia ambientale.

I servizi affidati alla società andranno svolti nel rispetto delle normative nazionali e regionali di settore.

2. La società può, inoltre, svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate.

3. La società ha per oggetto altresì:

- la valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti soci; nello svolgimento di detta attività potrà acquisire la proprietà di beni immobili al fine della successiva gestione diretta, ovvero locazione, affitto o alienazione; potrà procedere ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, nonché di ristrutturazione nel rispetto della normativa urbanistica vigente;

La società può compiere qualsiasi operazione necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le operazioni finanziarie, il rilascio di avalli e fidejussioni e l'assunzione di mutui passivi con garanzia ipotecaria.

4. Resta preclusa alla società:

- la raccolta e la sollecitazione del pubblico risparmio;
- l'intermediazione mobiliare;
- l'attività finanziaria rivolta al pubblico;
- l'erogazione del credito al consumo;
- l'esercizio di tutte quelle attività che secondo la legge sono riservate.

Le attività per le quali la legge richiede particolari condi-

zioni e/o specifiche autorizzazioni e/o l'iscrizione in albi o registri, possono essere iniziate solo dopo che le condizioni e/o autorizzazioni e/o iscrizioni si siano verificate.

5. La società può inoltre acquisire la proprietà degli impianti, delle dotazioni e delle reti necessarie a svolgere il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale con vincolo di inalienabilità e di destinazione funzionale al servizio di distribuzione del gas naturale da parte del soggetto individuato a seguito della procedura prevista dalla normativa di settore.

Articolo 4 DURATA

1. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta).

2. La Società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 5

DOMICILIO - COMPROPRIETA' QUOTE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. In caso di comproprietà di una quota si applica l'art.2347 del Codice Civile.

Articolo 6

CAPITALE E QUOTE SOCIALI

1. Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

2. Potranno essere soci della Società:

a) i Comuni che intendono affidare alla società i servizi di cui sono titolari;

b) altri soggetti pubblici diversi da quelli sub. A).

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D. Lgs 175/2016 è ammessa la partecipazione di capitali privati solo se prescritta da norme di legge, purchè avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza dominante sulla società controllata.

Articolo 7

TRASFERIMENTO QUOTE - PRELAZIONE - GRADIMENTO

1. L'ingresso di nuovi soci potrà avvenire a seguito di aumento di capitale con offerta di quote di nuova emissione a terzi ai sensi dell'art. 2481-bis c.c., oppure a seguito di cessione di una parte delle quote possedute dal Comune di Lonato

2. La scelta dei soci privati, nei limiti di cui all'art. 6 è effettuata con procedure di evidenza pubblica.

3. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con decisione dei soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia e del presente Statuto.

4. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione

nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

5. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle quote ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

6. L'alienazione di più della metà meno una delle quote possedute, da parte dei Comuni dai quali la Società ha ottenuto in affidamento diretto la gestione di uno dei servizi pubblici indicati all'articolo 3 comporta la cessazione dell'affidamento diretto.

7. Le quote sono liberamente cedibili a terzi, fatto salvo il diritto di prelazione all'acquisto da parte dei soci e quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.

8. Tenuto conto delle finalità sociali e di pubblico servizio perseguite dalla società, la prelazione sorge sia in caso di cessione a titolo oneroso che a titolo gratuito. Inoltre, in dipendenza delle stesse finalità, la prelazione sarà esercitata al prezzo massimo determinato secondo equità, d'accordo tra le parti o con la procedura di cui infra.

9. La prelazione è quindi disciplinata ai successivi commi del presente articolo.

10. PRELAZIONE. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo (anche gratuito e di liberalità) la propria quota ovvero i diritti di opzione sulle emittende quote in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente con raccomandata A.R. informare l'amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di amministrazione della comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.

11. L'amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente debbono manifestare (a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata all'amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di amministrazione) la propria incondizionata volontà ad acquistare le quote o i diritti di opzione offerti. L'amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci per mezzo di raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute.

12. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alla quota posseduta, su tutte le quote o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci,

l'insieme di tutte le quote o dei diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

13. Nel caso in cui il corrispettivo chiesto per la cessione venga considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione e non si trovi accordo tra le parti, detto corrispettivo verrà fissato mediante procedura prevista dall'art.8, in materia di recesso dalla società.

14. L'efficacia dei trasferimenti delle quote nei confronti della Società è subordinata all'accertamento, da parte dell'organo amministrativo, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità, da parte di enti pubblici territoriali locali, della maggioranza delle quote

15. GRADIMENTO. Nel caso i soci non intendano esercitare la prelazione, essi potranno indicare un altro acquirente che sia loro più gradito rispetto a quello indicato dal socio cedente, nelle forme e termini suindicati. Il gradimento vale anche per trasferimenti mortis causa o a titolo gratuito e comunque per ogni fattispecie per cui non si renda applicabile la prelazione; in tutti i detti casi gli eredi/donatori/cessionari non graditi dovranno essere liquidati del valore delle quote ovvero dovrà essere trovato un acquirente. La liquidazione od il prezzo verranno fatti ai sensi del successivo articolo. Il gradimento verrà espresso dai soci in assemblea con la maggioranza prevista per la deliberazione dell'assemblea ordinaria. E'fatto salvo, ricorrendone i presupposti, il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2469 e 2473 del C.C.

16. Le quote sono trasferibili liberamente (senza il rispetto delle formalità suindicate) solo:

- se trasferite dal Comune di Lonato con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo con consenso unanime preventivo scritto dei soci;
- in caso di intestazione per la sola gestione a società fiduciaria autorizzata ai sensi di legge o in caso di reintestazione agli effettivi proprietari da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario);
- in caso di successione mortis causa a favore del coniuge, di fratelli/sorelle, di genitori, di figli, di nipoti in linea retta e collaterale.

17. Prelazione e gradimento spettano anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle quote. Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità e i termini di cui sopra; la durata del diritto di usufrutto sarà la stessa indicata nella denuntiatio.

Articolo 8 RECESSO

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando

consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione,
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;
- h) la fusione o la scissione della società.

2. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

3. I soci hanno altresì diritto di recedere in caso di introduzione o soppressione di clausole compromissorie.

4. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

5. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano.

6. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle quote per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

7. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

8. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

9. Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono esser cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

10. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

11. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12. Il socio ha diritto alla liquidazione delle quote per le quali esercita il diritto di recesso.

13. Il valore delle quote è determinato dagli amministratori,

sentito il parere dell'organo di controllo se nominato, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle quote.

14. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

15. Qualora il socio che esercita il recesso contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

16. Gli amministratori offrono in opzione le quote del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle quote possedute.

17. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste inoptrate.

18. Le quote inoptrate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi con la procedura del gradimento.

19. In caso di mancato collocamento delle quote, le quote del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili.

20. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale e l'eventuale trasformazione o lo scioglimento della società.

21. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2482; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Articolo 9 QUOTE SOCIALI

1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni sociali sono determinate in misura proporzionale al conferimento (art. 2468 c.c.).

2. La qualità di socio comporta di per sé piena e assoluta adesione all'atto costitutivo della Società e al presente Statuto.

Articolo 10 SOCIO UNICO

Quando le partecipazioni risultano appartenere ad un solo ente pubblico o muta tale unico socio, si applicano le previ-

sioni di legge ed in particolare l'articolo 2462 comma secondo del Codice civile.

Articolo 11 FINANZIAMENTI

I soci potranno finanziare la società e la società potrà acquistare fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito che sotto altra forma nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla legge. I finanziamenti potranno anche essere infruttiferi, a tempo indeterminato e non proporzionali alla quota di capitale.

Articolo 12 VOTO IN ASSEMBLEA

1. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione (art. 2479 comma quinto c.c.)
2. Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultino regolarmente iscritti a libro soci.

Articolo 14 ASSEMBLEA

1. L'assemblea è regolarmente convocata dall'Organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. Il termine di cui sopra può essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, l'organo amministrativo segnalerà nella relazione prevista dall'art. 2428 cod civ. le ragioni della dilazione.
3. Essa sarà inoltre convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge o dallo Statuto.
4. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Articolo 15 AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione dell'Assemblea sarà fatta per mezzo di avviso trasmesso con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea e fatto pervenire ai soci, al domicilio risultante dal libro soci, agli amministratori ed ai sindaci ovvero tramite telefax o PEC da spedirsi ai soci, agli amministratori ed ai sindaci entro lo stesso termine.
2. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e la data della convocazione dell'Assemblea.
3. Potrà con lo stesso avviso fissarsi anche la seconda convocazione, a distanza di almeno ventiquattro ore e non oltre trenta giorni dalla prima.
4. L'Assemblea sarà altresì validamente costituita qualora, pur senza formalità di convocazione, partecipi l'intero capitale sociale e gli organi amministrativi e di controllo siano presenti o siano informati della riunione (art. 2479-bis

c.c.).

5. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato.

Articolo 16

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA PER TELE/VIDEO CONFERENZA

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 17 ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

2. Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci intervenuti.

3. In seconda convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Articolo 18 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Articolo 19 PRESIDENZA ALLE ASSEMBLEE

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in via vicaria dal Vicepresidente, oppure, in mancanza di entrambi, dalla persona eletta dall'Assemblea.

2. Il Presidente dell'Assemblea accerta il diritto degli soci a partecipare all'Assemblea, dirige la discussione e stabilisce le modalità della votazione, fatta esclusione del voto

segreto.

3. L'Assemblea nomina il Segretario ed eventuali scrutatori, questi ultimi da scegliere tra i soci o tra i Sindaci. Il verbale sarà redatto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

4. Il verbale dovrà essere redatto senza indugio e dovrà indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; dovrà altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e dovrà consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale dovranno essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

5. Nelle Assemblee straordinarie il verbale è redatto da un Notaio.

6. Qualunque socio potrà prendere visione del verbale delle Assemblee nell'ufficio indicato dal Presidente, decorsi almeno dieci giorni dalla data del verbale.

Articolo 20 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio;

2) nomina e revoca l'Amministratore Unico ovvero i componenti dell'Organo amministrativo e in questo ultimo caso nomina contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione; nomina il revisore ovvero l'organo di controllo e in questo caso ne nomina contestualmente il Presidente;

3) determina i compensi degli Amministratori e del revisore o dei componenti l'organo di controllo;

4) delibera sulla responsabilità degli amministratori, del revisore o dei componenti l'organo di controllo;

5) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

6) approva il Piano industriale o di sviluppo strategico sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'Assemblea ordinaria autorizza l'organo amministrativo, qualora ammesso ai sensi dell'art. 4, comma 5 del decreto legislativo 175/2016, all'esecuzione dei seguenti atti:

1) acquisto di partecipazioni in società delle quali già non detenga direttamente o indirettamente la maggioranza assoluta del capitale, allorché l'investimento superi il 25% del capitale sociale di Lonato Servizi S.r.l.. Costituzione di società e partecipazione ad aumenti di capitale sono equiparati all'acquisto. Si ha detenzione indiretta quando la partecipazione è posseduta da altre società controllate da Lonato Servizi S.r.l.;

2) cessione di partecipazioni quando questo comporta la perdita del controllo della società partecipata. La rinuncia ai diritti di opzione è equiparata a cessione;

3) l'acquisizione o la cessioni o l'affitto di aziende e di rami d'azienda o di attività;

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia per cui la legge preveda obbligatoriamente la redazione del verbale in forma notarile. In concorso con la competenza assembleare spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati nell'art. 20 c.2 del presente statuto.

Articolo 21 AMMINISTRAZIONE

1. La società è di norma amministrata da un Amministratore unico.

L'Assemblea, con deliberazione motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione regionale di controllo della corte dei conti ed alla struttura individuata con proprio decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 175/2016.

Gli amministratori durano in carica per un triennio o sino a revoca o dimissioni, a seconda di quanto stabilisca l'Assemblea all'atto della loro nomina e sono rieleggibili. Possono essere anche non soci.

I componenti dell'organo amministrativo e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e finanze.

2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuale deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina che resta invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa.

3. Il compenso è determinato nei limiti previsti dalla legge e dal decreto da emanarsi a cura del Ministro dell'Economia e Finanze ai sensi dell'art. 11, comma 6 del decreto legislativo 175/2016. Non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. Non possono altresì essere riconosciuti trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

4. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere senza indugio promossa la decisione dei soci per l'integrale sostituzione dell'organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio di Amministrazione decaduto potrà compiere i soliti atti

di ordinaria amministrazione.

Articolo 22 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente che viene nominato dall'Assemblea.
2. In sua assenza la presidenza viene assunta dal vice presidente o da altro amministratore designato dai presenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

Articolo 23 DIVIETO DI CONCORRENZA

Salvo contraria deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c. e dell'articolo 2391 c.c.

Articolo 24

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio si riunisce nella sede della società ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario e comunque con cadenza almeno semestrale, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere o da due membri del collegio sindacale.
2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, anche a mano, facsimile o mezzo equivalente purchè sia consentita la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti a ciascun Amministratore, di norma cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, mediante fax, telegramma, e-mail o altro mezzo scritto, sempre che sia consentita la prova dell'avvenuto ricevimento, da trasmettere almeno 24 ore prima. Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi.
4. Le riunioni del consiglio Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Articolo 25

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
3. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-

strazione deve essere redatto senza indugio ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 26

POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'organo amministrativo per il raggiungimento degli scopi sociali è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della società, mentre tutti gli atti di l'amministrazione straordinaria devono essere autorizzati dall'assemblea, senza eccezione di sorta e salvo quelli che siano sottoposti espressamente dal presente statuto all'autorizzazione dell'Assemblea.

In particolare, l'organo amministrativo predispone i piani industriali e di sviluppo strategico contenenti le linee guida generali, le politiche e gli obbiettivi che intendono perseguire nei propri mandati. L'approvazione e modifica dei piani industriali e di sviluppo strategico è riservata all'assemblea ordinaria dei soci come indicato all'art.15, c.1, n.6.

Articolo 27

DELEGHE AI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto legislativo n. 175/2016:

- a) il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione può nominare un vice-presidente, senza compensi aggiuntivi, solo al fine di individuare un sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento;
- c) non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

2. Gli organi delegati riferiscono, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito alle informazioni richieste dall'art. 2381 cod.civ e dalle altre disposizioni di legge applicabili, nonché in merito alle principali novità normative e regolamentari relative sia alla funzione di amministratore sia al settore dell'attività del gruppo.

Articolo 28 RAPPRESENTANZA

La firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, all'amministratore delegato, al Direttore Generale o ai procuratori al-

l'uopo nominati, nei limiti della delega a loro conferita.

Articolo 29 DIRETTORE GENERALE

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore generale, con mandato di tre anni rinnovabili, in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali al quale viene affidata la conduzione della Società e la rappresentanza legale per gli affari di ordinaria amministrazione che sono individuati con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

2. L'Amministratore unico ovvero l'Organo amministrativo determinano le modalità di sostituzione del direttore generale in caso di assenza, impedimento o di vacanza del posto.

Articolo 30 CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile sulla società, è attribuito ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione esterna iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge. Restano salve le speciali incompatibilità previste dall'art. 2409 quinquies, comma 1 cod. civ.

Articolo 31 ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale va dal primo (1) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio e degli eventuali documenti accompagnatori.

Articolo 32 RIPARTIZIONE UTILI

Gli utili netti, dedotta la quota stabilita dalla legge per la riserva legale, saranno destinati secondo le deliberazioni assunte dall'assemblea.

Articolo 33 CAUSE DI SCIoglimento

Valgono per quanto riguarda lo scioglimento e la liquidazione della società, le norme degli articoli 2484 e seguenti del Codice civile.

Articolo 34 CONTROVERSIE

1. Ai sensi dell'articolo 34 e seguenti del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 sono devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale ed, in particolare, quelle che potranno insorgere fra la Società ed i soci o aventi causa, fra l'amministratore o gli amministratori ed i liquidatori in sede di interpretazione, applicazione o risoluzione del presente Statuto.

2. Il Collegio Arbitrale, composto da tre membri, è nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia. Dopo la nomina i tre arbitri provvedono a designare il Presidente del Collegio. In caso di mancata nomina del Collegio Arbitrale, ovvero in caso disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, provvede, su istanza del-

la parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario si trova il Comune in cui è posta la sede della società.

3. Entro novanta giorni dalla costituzione il Collegio Arbitrale decide a maggioranza dei membri secondo equità, salvo nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1 D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 5. Quando decide sulla validità delle delibere assembleari al Collegio Arbitrale compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

4. Il Collegio Arbitrale stabilisce a chi fa carico il costo dell'arbitrato e le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.

5. La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria, deve essere approvata con delibera dell'assemblea dei soci assunta con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti e dissenzienti possono recedere dalla società entro i successivi novanta giorni.

Articolo 35 RINVIO ALLA LEGGE

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia, ed in particolare al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni.

F.to Filippini Giovanni

F.to Marianna Rega Notaio (L.S.)